

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **153/1989** (ECLI:IT:COST:1989:153)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CORASANITI**

Camera di Consiglio del **09/02/1989**; Decisione del **08/03/1989**

Deposito del **21/03/1989**; Pubblicazione in G. U. **29/03/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13463**

Atti decisi:

N. 153

## ORDINANZA 8-21 MARZO 1989

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lett. d), della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1987 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra l'I.A.C.P. della Provincia di Bologna e Marotta Mario ed altra, iscritta al n. 612 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46/prima Serie speciale dell'anno 1988;

Udito nella Camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso dall'I.A.C.P. di Bologna nei confronti di Mario Marotta ed altra e avente per oggetto la risoluzione del contratto di locazione di un alloggio popolare, il Pretore di Bologna ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981), nella parte in cui non prevedono il diritto alla voltura del contratto di locazione a favore del coniuge non contraente - cui l'autorità giudiziaria abbia assegnato la casa coniugale in sede di separazione personale - nell'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia acquisito la proprietà di un alloggio anteriormente alla separazione stessa;

che al Marotta, da tempo conduttore di un alloggio popolare cedutogli in locazione, era stato assegnato, ai fini della cessione in proprietà, un alloggio delle Ferrovie dello Stato nel novembre 1983, prima della separazione consensuale fra lui e la moglie, intervenuta nell'aprile 1984 e successivamente omologata;

che secondo il giudice a quo si era così manifestata per il Marotta l'esigenza di disporre di due alloggi ed era venuto meno "il presupposto di fatto che giustifica la preclusione prevista" dalle leggi statali succedutesi in materia (d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655; d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) e dall'art. 3 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, "e cioè la disponibilità, da parte del medesimo soggetto, di due alloggi di edilizia residenziale pubblica senza giustificabile motivo";

che, ad avviso dell'autorità remittente, le norme censurate si pongono in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto da una parte consentono ai coniugi, una volta omologata la separazione, la voltura del contratto di locazione di un alloggio dell'I.A.C.P. a favore del coniuge cui sia stato attribuito dal giudice l'appartamento ove era il domicilio coniugale e l'acquisto, da parte dell'altro coniuge, di altro appartamento, e dall'altra fanno invece perdere il diritto alla voltura quando altro appartamento "venga richiesto ed ottenuto in previsione della separazione imminente";

che nel giudizio non si sono costituite parti né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che con l'ordinanza di rimessione si prospetta una ingiustificata disparità di trattamento fra la situazione legittimante la voltura del contratto di locazione, in relazione all'esistenza di due nuclei familiari, ai sensi dell'art. 19 della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12, in conseguenza di separazione personale dei coniugi, scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del medesimo, con attribuzione giudiziale della casa coniugale al coniuge non assegnatario dell'alloggio popolare, e una situazione, anteriore al provvedimento giudiziale anzidetto, alla quale si vorrebbe applicato lo stesso trattamento in considerazione del fatto che l'acquisizione di altro alloggio popolare si assume essere stata effettuata in previsione della separazione dal coniuge, e che quindi non possa fungere da causa ostativa alla voltura;

che, come ognuno vede, le due situazioni si presentano come assolutamente disomogenee, giacché, fino a quando non intervenga la separazione con attribuzione del godimento dell'appartamento al coniuge originariamente non assegnatario, può tanto essere scongiurata la separazione, e quindi la scomposizione in due del nucleo familiare, attraverso una riconciliazione tra i coniugi, quanto essere disposta l'attribuzione dell'alloggio a favore del coniuge già assegnatario;

che, pertanto, la questione si appalesa come manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 19, secondo e terzo comma, e 23, primo comma, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (Norme per l'assegnazione, la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali emanati dal C.I.P.E. con deliberazione del 19 novembre 1981), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*